



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

**COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 del 29-08-12

Riferim. Prop. N.33 del 27-07-2012

OGGETTO: proposta di adozione Regolamento ex articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011,

L'anno **duemiladodici** del giorno **ventinove** del mese di **agosto** alle ore **18:00** e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg.ri:

PECORARO FILIPPO	P	PRUITI VINCENZO	P
GIARDINA GIULIO	P	LANZA GIOVANNI	P
RE GASPARE MICHELANGELO	A	DOLCE FRANCESCO	P
FRICANO CALOGERO	P	DI MAGGIO ANTONELLA	P
LICCIARDI SALVATORE	P	PECORARO GIUSEPPE	P
TARAVELLA GIUSEPPE MARIO	P	NORATO ANGELO	P
SCEUSI EMANUELE	P	LAPLENA DOMENICO	P
VACCARO FRANCESCO	P		

Presenti n. 14

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Sig. **SCEUSI EMANUELE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **QUAGLIANA VINCENZO**.

Il Presidente del Consiglio premette che il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessuno chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di approvazione del regolamento sopra richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA La proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento ad oggetto: "disciplina della imposta municipale propria "I.M.U", che si compone di n°16 articoli e che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO la Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti favorevoli 13 espressi per alzata e seduta;

Con n. 1 voto contrario (Laplena)

DELIBERA

APPROVARE il regolamento ad oggetto: "disciplina della imposta municipale propria "I.M.U", che si compone di n° 16 articoli e che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

Ufficio: ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.33 DEL 27-07-2012

Oggetto: proposta di adozione Regolamento ex articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011,

PARERE: Favorevole in ordine alla *Regolarita' tecnica*

Data: 27-07-2012

Il Responsabile del servizio
GUZZIO ANTONINO

PARERE: Favorevole in ordine alla *Regolarita' contabile*

Data: 27-07-2012

Il Responsabile del Servizio
GUZZIO ANTONINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Anno 2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	4
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	4
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	5
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	5
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Art. 8 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	5
Art. 9 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 10- Attività di recupero	6
Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo	6
Art. 12 - Versamenti minimi	6
Art. 13 - Differimento dei versamenti	6
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	6
Art. 15 – Riscossione coattiva	7
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento	7

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i..

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale e/o l'U.T.C. con apposito provvedimento, determinano periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di xxxxx punti percentuali [Nota: la misura deve essere fissata nella misura massima di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006]. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria [Nota: o con altro debito tributario].

Art. 10- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di XXX punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 (Nota: l'ente deve individuare la forma di riscossione scelta)

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Li, 27-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO : GUZZIO ANTONINO

Parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Li, 27-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO: GUZZIO ANTONINO



COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:PECORARO FILIPPO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to:SCEUSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni;

[] - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 02-10-12 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li **18-10-2012**

Il Segretario comunale
**F.to:Dott. QUAGLIANA
VINCENZO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **02-10-2012** al **17-10-2012** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-08-12

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **30-08-12**

Il Segretario comunale
f.to:Dott. QUAGLIANA VINCENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, li _____

Il Segretario Comunale
QUAGLIANA VINCENZO